

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budai Központi Kerületi Bíróság — Ungheria) — GT/HS

(Causa C-38/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Articolo 3, paragrafo 1 — Articolo 4, paragrafo 2 — Articolo 6, paragrafo 1 — Contratto di prestito espresso in valuta estera — Comunicazione al consumatore del tasso di cambio applicabile alla somma messa a disposizione in valuta nazionale dopo la conclusione del contratto)

(2019/C 263/03)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Budai Központi Kerületi Bíróság

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: GT

Convenuto: HS

Dispositivo

L'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro, come interpretata dal giudice supremo di tale Stato membro, in forza della quale non è inficiato da nullità un contratto di prestito espresso in valuta estera che, sebbene precisi la somma espressa in valuta nazionale corrispondente alla domanda di finanziamento del consumatore, non indica il tasso di cambio applicabile a tale somma al fine di determinare l'importo definitivo del prestito in valuta estera, stabilendo al contempo, in una delle sue clausole, che tale tasso sarà fissato dal creditore dopo la conclusione del contratto, in un documento distinto,

- qualora tale clausola sia stata redatta in modo chiaro e comprensibile conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, in quanto il meccanismo di calcolo dell'importo totale prestato nonché il tasso di cambio applicabile sono esposti in modo trasparente, di modo che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa valutare, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che lo riguardano derivanti dal contratto, tra cui, in particolare, il costo complessivo del suo prestito, o, se risulta che detta clausola non è redatta in modo chiaro e comprensibile,
- qualora detta clausola non sia abusiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva o, se lo è, il contratto di cui trattasi possa sussistere senza quest'ultima conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

(¹) GU C 178 del 6.6.2017.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów/Orange Polska S.A.

(Causa C-628/17) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori — Nozione di «pratica commerciale aggressiva» — Obbligo del consumatore di assumere una decisione definitiva di natura commerciale in presenza del corriere che gli ha consegnato le condizioni generali del contratto)

(2019/C 263/04)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Convenuta: Orange Polska S.A.

Dispositivo

L'articolo 2, lettera j), e gli articoli 8 e 9 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che il ricorso da parte del professionista a una modalità di stipulazione o di modifica dei contratti per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, come quella in discussione nel procedimento principale, in forza della quale il consumatore deve assumere la decisione definitiva di natura commerciale in presenza di un corriere, all'atto di consegna del modello contrattuale, senza poter consultare liberamente il suo contenuto durante la visita di detto corriere,

- non costituisce una pratica commerciale aggressiva in ogni caso;